

## MISURA 112

### **1. Titolo della Misura**

Insediamiento di giovani agricoltori

### **2. Articoli di riferimento**

Titolo IV, Capo I, sezione 1, Articolo 20 lettera a) punto ii e sottosezione 1, Articolo 22 del Regolamento CE 1698/05

Articolo 13, paragrafo 5.3.1.1.2 dell'Allegato II del Regolamento CE 1974/2006.

### **3. Codice misura**

112

### **4. Motivazioni dell'intervento**

Il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori serve ad incoraggiare lo sviluppo globale del settore e a prevenire l'esodo rurale. In particolare, l'agevolazione ai giovani favorisce anche l'adattamento strutturale dell'azienda agricola. Per tali motivazioni e sulla base dell'esperienza della precedente programmazione, si vuole ulteriormente stimolare un'imprenditorialità giovane e dinamica, orientata al mercato e in grado di cogliere le nuove opportunità a favore delle aziende agricole.

### **5. Obiettivi della Misura**

Promuovere il ricambio generazionale in agricoltura, attraverso l'insediamento di giovani in agricoltura.

Obiettivi operativi:

Favorire l'insediamento dei giovani agricoltori e l'adattamento strutturale della loro azienda.

La misura intende contribuire a:

- mantenere e consolidare il tessuto socio-economico nelle zone rurali per garantire il mantenimento di aziende vitali e produttive in costanza di esercizio dell'attività agricola;
- garantire un ricambio generazionale funzionale al rinnovato quadro di riferimento economico e sociale dell'agricoltura e al ruolo che questa deve assumere nella società;
- incoraggiare l'accesso alla professione dei giovani agricoltori, anche al fine di orientarli verso lo sviluppo di nuovi sbocchi per le produzioni agricole e silvicole.

### **6. Campo di azione**

Risulta importante sostenere l'ingresso dei giovani nell'imprenditoria agricola funzionale ad un miglioramento delle aziende in cui essi si insediano, consentendo loro di iniziare ad operare nell'ambito di un piano organico di sviluppo aziendale.

Sarà concesso un aiuto in forma di premio unico o di abbuono di interessi e in forma combinata.

La decisione individuale di concedere il sostegno deve essere adottata entro 18 mesi dal momento dell'insediamento (par. 4 art. 13 del Reg. 1974/2006). L'erogazione della prima tranche del premio sarà effettuata a dimostrazione dell'avvenuto insediamento (cfr. le modalità di erogazione). Le condizioni previste dall'art. 22 del Reg. 1698/2005 (di seguito elencate) devono essere soddisfatte alla data di presentazione della domanda di sostegno, salvo applicazione della deroga di cui all'art. 13 – par. 1 – comma 2 del Reg. 1974/06.

## **7. Definizione dei beneficiari**

Si considerano beneficiari del premio di primo insediamento i giovani agricoltori:

- 1) di età inferiore ai 40 anni che si insediano per la prima volta in una azienda agricola in qualità di capo d'azienda;
- 2) posseggano adeguata conoscenza e competenza professionale;

Il requisito del possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali da parte dell'imprenditore è soddisfatto se il richiedente, alla data della domanda di sostegno o entro 36 mesi dalla data della decisione individuale pubblica di concedere il sostegno, è in possesso:

- di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di perito agrario, diploma di agrotecnico, diploma di laurea in Scienze Agrarie, diploma di laurea in Scienze Forestali, diploma di laurea in Veterinaria, diplomi universitari conseguibili presso le Facoltà Universitarie rilascianti i diplomi di laurea di cui sopra;
  - ovvero se ha esercitato per almeno tre anni attività agricola, in qualità di coadiuvante o dipendente, comprovata dall'adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali se previsto dalle vigenti normative.
- 3) presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola predisposto secondo quanto richiesto dal successivo paragrafo 9.
  - 4) acquisiscano entro 36 mesi dalla data della decisione individuale pubblica di concedere il sostegno la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) così come definito dalla normativa nazionale vigente.

## **8. Definizione di primo insediamento**

Per primo insediamento si intende l'assunzione per la prima volta di responsabilità civile e fiscale da parte di un giovane, in possesso dei requisiti previsti al precedente paragrafo 7, in qualità di titolare di un'impresa agricola che sviluppa al momento dell'insediamento un fabbisogno complessivo annuo di lavoro non inferiore ad una ULA (Unità Lavorativa Agricola), corrispondente a 2.200 ore/anno.

Si precisa che per responsabilità civile si intende l'iscrizione dell'impresa agricola, di cui il giovane è titolare o contitolare nel Registro delle Imprese Agricole (REA) della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) territorialmente competente. Per responsabilità fiscale si intende la titolarità di partita IVA per l'esercizio di attività agricola da parte del giovane titolare o contitolare di impresa.

Inoltre, allo scopo di conservare l'integrità strutturale ed economica delle aziende agricole è consentito anche l'insediamento in forma associata. In tal caso, il giovane contitolare dell'impresa agricola dovrà possedere per l'accesso al premio gli stessi requisiti previsti per l'insediamento di un unico capo azienda.

Si precisa che, in ogni caso, potrà essere erogato un solo premio per azienda.

L'insediamento dovrà avvenire dopo la data di presentazione della domanda di sostegno.

Non è considerato primo insediamento il trasferimento di titolarità o contitolarità di impresa tra coniugi, quando uno dei due ha già beneficiato di premio di primo insediamento.

## **9. Contenuti minimi del piano aziendale**

Il piano aziendale dovrà descrivere almeno:

- la situazione iniziale dell'azienda agricola, le tappe essenziali e gli obiettivi specifici, compresi quelli ambientali, prefissati per lo sviluppo delle attività della nuova azienda agricola, nonché il miglioramento delle conoscenze relative alle pratiche produttive compatibili con l'ambiente;
- i dettagli relativi ad investimenti, formazione, consulenza o eventuali altre azioni necessarie allo sviluppo delle attività dell'azienda agricola;
- la eventuale richiesta di incentivazione di altre Misure e, in tal caso, il richiedente dovrà fornire informazioni sufficientemente dettagliate al fine di poter accedere al sostegno delle Misure richieste;
- i giovani che intendono beneficiare della proroga di 36 mesi per l'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali o per conformarsi a "requisiti comunitari esistenti", di cui all'allegato A alla misura 121, dovranno anche documentare ed indicare tale esigenza nel Piano aziendale.

Nel caso di sostegno agli investimenti per l'ammodernamento delle aziende agricole effettuati allo scopo di ottemperare ai "requisiti comunitari esistenti", tali requisiti dovranno essere soddisfatti entro 36 mesi dalla data di insediamento.

Il rispetto degli obblighi assunti con il piano aziendale sarà valutato dalla Regione dopo 36 mesi dalla data della decisione individuale di concedere il sostegno e, comunque, entro 5 anni dalla stessa data.

La Regione procederà nel corso dell'attuazione del Piano approvato e, comunque, preliminarmente alla liquidazione della II tranche del premio, o ad effettuare una verifica intermedia allo scopo di constatare lo stato di avanzamento. Saranno anche valutate eventuali variazioni o revisioni del Piano su richiesta del giovane prima della liquidazione della II tranche.

Qualora il giovane agricoltore insediato non ottemperi alle prescrizioni del piano aziendale, la Regione provvederà alla revoca del finanziamento e al recupero del sostegno già erogato.

## **10. Deroghe in merito alle conoscenze e competenza professionale**

Qualora i giovani agricoltori non posseggano la competenza e conoscenza professionale di cui al punto 2 paragrafo 7, alla data di presentazione della domanda, è concesso un periodo non superiore a 36 mesi, a decorrere dalla data della decisione individuale di concedere il sostegno, per acquisirle tramite azioni previste e descritte nel piano aziendale.

## **11. Accesso ad altre misure previste dal Piano aziendale**

È prevista nell'ambito del presente programma la possibilità di aderire ad un insieme coordinato di misure denominato "pacchetto giovani". Il pacchetto prevede la possibilità di richiedere contemporaneamente gli aiuti previsti dalle seguenti misure:

- formazione e informazione;
- utilizzo dei servizi di consulenza;
- ammodernamento delle aziende agricole;
- partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentari;
- diversificazione in attività non agricole;
- ingegneria finanziaria.

In questo caso il pacchetto di misure richieste sarà oggetto di unica valutazione e la concessione del premio in applicazione della Misura 112 determinerà l'ammissibilità a finanziamento anche delle domande relative alle altre Misure richieste nell'ambito del "pacchetto giovani". La concessione degli aiuti previsti dalle diverse misure richieste sarà disposta in relazione alla disponibilità di risorse riservate nell'ambito del pacchetto a ciascuna misura.

Le risorse finanziarie attribuite al pacchetto giovani per ciascuna misura sono riportate nelle relative schede di misura.

Per quanto attiene l'ingegneria finanziaria le risorse attribuite sono pari a 5 Meuro; tale dotazione sarà stralciata dalle risorse finanziarie complessive assegnate alla presente misura.

## **12. Entità degli aiuti**

Premio unico o abbuono di interessi - il cui valore capitalizzato non può superare l'importo del premio unico - per un importo così differenziato:

- euro 25.000,00 per i giovani che si insediano nei territori definiti "Poli urbani" e "Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata";
- euro 30.000,00 per i giovani che si insediano nei territori definiti "Aree rurali intermedie" e "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo".

Nel caso di premio unico è consentita la forma combinata di aiuto, con un abbuono di interessi sino a euro 15.000,00. In tal caso l'importo massimo di aiuto concedibile risulta così differenziato:

- euro 40.000,00 per i giovani che si insediano nei territori definiti "Poli urbani" e

“Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata”;

- euro 45.000,00 per i giovani che si insediano nei territori definiti “Aree rurali intermedie” e “Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo”.

Partecipazione del FEASR al contributo pubblico 57,5%

Intensità del contributo pubblico 100%

### **13. Scelta del tipo di pagamento**

Il sostegno può essere richiesto come premio unico o come abbuono di interessi o in forma combinata fino agli importi massimi stabiliti al precedente paragrafo 12. Nel caso di premio unico l'erogazione sarà effettuata in due tranche; l'abbuono degli interessi, invece, potrà essere erogato anche in tre tranche in relazione alla effettiva definizione dei contratti di mutuo e/o di prestito di durata non inferiore a 18 mesi.

Gli aiuti previsti dalle altre misure incluse nel piano aziendale e finanziate tramite il “pacchetto giovani” verranno erogati secondo le regole stabilite dalle singole Misure.

### **14. Modalità di erogazione del premio**

Il giovane a seguito della comunicazione da parte della Regione di inserimento in graduatoria in posizione utile per la concessione del premio o dell'esito istruttorio favorevole in caso di procedura a sportello aperto, dovrà presentare alla Regione comunicazione di avvenuto insediamento, allegando alla stessa la documentazione atta a dimostrare l'inizio dell'attività di impresa (iscrizione alla REA, apertura della partita IVA, ecc.) e, in particolare, il titolo di possesso dell'azienda agricola oggetto di insediamento (proprietà, affitto). Si considera inizio dell'attività di impresa agricola la data di “inizio attività” riportata nel certificato di iscrizione al REA rilasciato dalla CCIAA. Verificato l'effettivo insediamento del giovane, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento e dalla presente misura, la Regione provvederà all'erogazione della prima tranche del premio.

La seconda tranche sarà erogata a seguito delle verifiche sul rispetto degli impegni assunti dal giovane insediato (qualifica I.A.P., eventuale deroga al requisito della capacità professionale, stato di avanzamento delle iniziative previste nel piano aziendale).

Nel caso di abbuono degli interessi su prestiti o mutui contratti dal giovane agricoltore in data successiva all'insediamento la durata degli stessi non potrà essere inferiore a 18 mesi e superiore a 15 anni. Il valore capitalizzato dell'abbuono degli interessi non potrà mai superare l'importo stabilito per il premio unico e, nel caso di forma combinata di aiuto, l'importo di 15.000 euro.

La modalità di calcolo prevede la capitalizzazione degli interessi e l'erogazione in favore del giovane agricoltore del valore attualizzato in unica soluzione. L'attualizzazione sarà riferita alla data della richiesta da parte del giovane di liquidazione dell'abbuono. A tale richiesta dovrà essere allegata attestazione dell'Istituto bancario mutuante dalla quale si evince l'importo erogato, il piano di ammortamento e le condizioni che regolano il contratto. Il tasso di attualizzazione da utilizzare sarà quello vigente per le operazioni di credito agrario alla data della richiesta di liquidazione.

Considerato che l'abbuono degli interessi sarà erogato direttamente al giovane beneficiario, l'Istituto bancario dovrà calcolare le rate di ammortamento e l'eventuale preammortamento al tasso corrente.

### 15. Finanziamento

Spesa Pubblica Totale	75	Meuro
di cui FEASR	43,125	Meuro

### 16. Disposizioni transitorie

Non vi è esigenza di applicare disposizioni transitorie.

### 17. Obiettivi quantificati per gli indicatori comunitari

<b>Tipo di indicatore</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Obiettivo 2007-2013</b>
<b>Realizzazione</b>	Numero di giovani agricoltori beneficiari	2.586
	Volume totale di investimenti (Meuro)	75
<b>Risultato</b>	Aumento del Valore Aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie (Meuro)	29,24
<b>Impatto</b>	Crescita economica - (Meuro)	14,91
	Produttività del lavoro (variazione del valore aggiunto lordo per unità di lavoro a tempo pieno) – Euro/ULU	1.632